



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice GRANATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2022**

Disposizioni per l'abrogazione degli obblighi vaccinali relativi al COVID-19, del *green pass* base e del *green pass* rafforzato

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto all’abrogazione di due decreti-legge che hanno segnato, in negativo, la storia più recente del nostro Paese, contenendo le disposizioni con le principali limitazioni alla libertà e alla dignità individuale dei cittadini italiani. Si tratta, nel particolare, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 1° aprile 2021, e del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 22 aprile 2021. Entrambi i decreti-legge sono stati oggetto di numerose modifiche successive, le quali, in un *trend* negativo in costante e minacciosa crescita, hanno contribuito alla progressiva e fatale limitazione delle libertà e dei diritti umani riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle principali convenzioni internazionali.

Tra le principali aberrazioni logico-giuridiche contenuti negli atti surriferiti vi sono, per quanto riguarda il decreto-legge n. 44 del 2021, le norme per le esclusioni di responsabilità penale per le somministrazioni del cosiddetto vaccino anti SARS-CoV-2 (articolo 3 e 3-*bis*) e quelle sull’obbligatorietà degli adempimenti vaccinali per gli *over-50* (articolo 4-*quater*) e per varie categorie di lavoratori, che, a partire dalla loro entrata in

vigore, sono stati esclusi dall’esercizio della propria professione (articolo 4-*bis* e 4-*ter*, tra cui: gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale).

Per quanto concerne il decreto-legge n. 52 del 2021, può esser richiamato il complesso delle disposizioni ivi contenute, con specifico riferimento alle norme di cui agli articoli da 9 a 13, che hanno introdotto nel nostro ordinamento giuridico nazionale l’obbligo del possesso e dell’esibizione del *green pass*, base o rafforzato, per l’accesso a determinati luoghi o per la fruizione di taluni servizi (come nel caso di: luoghi di lavoro pubblico o privato, mezzi di trasporto, servizi di ristorazione, alberghi ed altre strutture ricettive, centri termali, centri culturali, musei, piscine, palestre, eccetera).

In tale modo si è assistito, nel nostro Paese, alla progressiva ed inaccettabile compressione di vari diritti costituzionalmente garantiti, sulla base di una narrazione dei fatti legati all’emergenza pandemica per lo più propagandistica. Con l’arrivo del *virus* nel nostro Paese, infatti, l’ordinamento giuridico è stato travolto e stravolto, ed il rispetto delle regole e dei principi basilari propri di uno Stato sociale e di un ordinamento democratico, sono passati in secondo piano.

Il Governo, attraverso l’uso della decretazione d’urgenza, ha del tutto esautorato il Parlamento dal ruolo non solo di legislatore ma anche di controllore dell’attività svolta: la modifica continua, imperterrita e repentina delle principali regole della convivenza civile e pacifica dei consociati ha contribuito

a creare un clima di crescente sfiducia verso le istituzioni, creando una spaccatura insanabile all'interno della popolazione, chiamata ad obbedire ciecamente – senza possibilità di porsi legittime domande – ai *diktat* del nuovo legislatore. Le scelte politiche del Governo Draghi, legate all'introduzione di obblighi vaccinali per categorie di cittadini e l'utilizzo diffuso delle certificazioni verdi per accedere alla fruizione di attività essenziali, come il lavoro, e servizi (politiche che la maggior parte degli altri Paesi europei non hanno condiviso) sono state rivendicate come le uniche possibili, anche grazie al supporto del sistema *mainstream* dell'informazione, orientato esclusivamente alla mera giustificazione, con dati spesse volte più che opinabili alla mano, delle scelte compiute.

In tale contesto la continua proroga dello stato di emergenza ha rappresentato la base giuridica di riferimento per l'introduzione di quella che alcuni commentatori hanno definito una vera e propria « dittatura sanitaria ». L'espressione, *prima facie*, potrebbe risultare piuttosto gravosa, salvo poi analizzare in concreto il contenuto degli atti legislativi e amministrativi adottati, i quali hanno inciso in un modo piuttosto tristemente noto sui diritti e sulle libertà individuali (come nel caso, ad esempio, dei numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sull'emergenza sanitaria emanati a partire dal mese di gennaio 2020).

Tra l'altro, tra le ultime pronunce, una recente sentenza del tribunale di Pisa (n. 1842 del 2022), ha dichiarato l'illegittimità dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 determinando, in via conseguente, l'illegittimità derivata di tutti i provvedimenti che ad essa si richiamavano, comprese le proroghe dello stato emergenziale intervenute nel corso del tempo. Secondo il giudice, « l'ordinamento costituzionale italiano non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza al di fuori dello stato di guerra » e la situa-

zione causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 non poteva essere « giuridicamente assimilabile allo stato di guerra ». Pare dunque ampiamente condivisibile il ragionamento generale su cui si fonda l'atto testé richiamato: la tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, pur in uno stato emergenziale, « non può ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare la protezione di altri diritti di pari natura costituzionale ».

Sul punto è opportuno richiamare anche la giurisprudenza costituzionale, con la nota sentenza n. 85 del 2013 sul caso « Ilva », la quale sembrava aver stabilito principi incontrovertibili, nel momento in cui il Giudice delle leggi dichiarava che: « Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Per le ragioni esposte, non si può condividere l'assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l'aggettivo “fondamentale”, contenuto nell'articolo 32 della Costituzione, sarebbe rivelatore di un “carattere preminente” del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell'ambiente e della salute come “valori primari” (sentenza n. 365 del 1993, citata dal rimettente) implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi

e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi ».

La legislazione dell'emergenza pandemica, tuttavia, ha mostrato come tali principi di diritto stabiliti dalla Consulta siano rimasti lettera morta: sull'altare di una presunta prevalenza della salute pubblica perseguita attraverso la strategia vaccinale sono stati sacrificati diritti parimenti preminenti, come il diritto al lavoro. Infatti, come sostenuto anche nella sentenza del tribunale pisano, nella più recente legislazione di rango primario per il contrasto al COVID-19 si è stabilita una vera e propria gerarchia tra quale dei diritti costituzionali sia stato ritenuto più importante, precludendo che il rispetto dei principi, nazionali e di derivazione comunitaria, di legalità e proporzionalità, potessero porsi quale argine agli interventi del Governo. L'effetto dell'introduzione scellerata nella vita quotidiana delle norme relative all'adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell'esercizio di determinate professioni, o del possesso e dell'esibizione di un documento amministrativo ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro pubblici o privati, ai mezzi pubblici o a taluni servizi, anche di natura essenziale, ha evidenziato alla collettività come il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione o il diritto alla circolazione potessero essere, d'un tratto, compressi, finanche sino al loro azzeramento.

Vale la pena ribadire, *dulcis in fundo*, che tale situazione è stata perpetrata ai danni della collettività sulla base di evidenze

scientifiche legate agli effetti dell'inoculazione di farmaci sperimentali che non solo non sono mai state certe ma che, a contrario, hanno suscitato numerose perplessità nell'opinione pubblica e tra gli esperti del settore sanitario. Non potendo limitare la circolazione di un *virus*, e quindi l'infezione, i trattamenti sanitari sperimentali per contrastare la diffusione del *virus* SARS-CoV-2 hanno ampiamente dimostrato, in un breve arco temporale, di non essere assolutamente in grado di assolvere alla funzione principale (la tutela della salute individuale e, di riflesso, della salute pubblica) per la quale si era proceduto all'acquisto, da parte del nostro Paese, di un numero massivo di dosi.

Le norme contenute nei decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021, relative all'adempimento degli obblighi vaccinali e all'utilizzo del *green pass*, nella versione base o rafforzata, si pongono pertanto in palese contrasto con numerosi articoli della nostra Costituzione (tra cui, certamente, gli articoli: 2, 3, 4, 9, 10, 13, 16, 17, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 47), con particolare riferimento alla tutela della salute individuale, al diritto al lavoro, al diritto alla circolazione, alla solidarietà sociale e all'uguaglianza sostanziale, avendo introdotto norme vessatorie e discriminanti, e, di conseguenza, ineluttabilmente illegittime, anti-costituzionali, nonché anti-giuridiche, sotto il profilo logico-deduttivo, con particolare riferimento al principio di proporzionalità.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. Il capo I del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.





